

Pubblicato il 15/01/2018

N. 00074/2018 REG.PROV.CAU.

N. 03015/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3015 del 2017, proposto da:

Comune di Bresso, in persona del Sindaco pro tempore, **Comune di Cinisello Balsamo**, in persona del Sindaco pro tempore, **Parco Nord Milano**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Italia n. 7;

contro

ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n. 1;

nei confronti di

Aero Club Milano - Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento ENAC n. 111578-P del 3/11/2017 (pubblicato il 20/11/2017 sul portale istituzionale ENAC) a firma del Direttore

Generale per la concessione di aviazione generale dell'aeroporto "Franco Bordoni Bisleri" di **Bresso**;

b) del bando di concessione Servizi CIG 7240740FA8 pubblicato in GUUE in data 8/11/2017 e in GURI -5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 133 del 17/11/2017 avente ad oggetto "Affidamento in concessione ventennale dell'aeroporto "Franco Bordoni Bisleri" di **Bresso**" a firma del Direttore Generale ENAC;

c) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali;

previo accertamento

dell'obbligo di ENAC, derivante dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 31 luglio 2007, di astenersi da interventi di potenziamento e sviluppo dell'aeroporto "Franco Bordoni **Bisleri**" di **Bresso**;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, seppur ad un primo sommario esame, il ricorso non sia sostenuto da adeguati profili di fondatezza, per le seguenti ragioni:

- il Regolamento di scalo ENAC 2016 non risulta impugnato;
- l'assunto da cui muovono gli enti ricorrenti, ovvero che le determinazioni di ENAC sarebbero volte ad un'espansione dell'aeroporto e ad un potenziamento delle attività ivi consentite non appare si ricava dagli atti di gara impugnati;
- oggetto della concessione è la conduzione, la manutenzione e l'uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale, nonché l'espletamento delle attività di cui allo schema di convenzione;
- gli stessi enti ricorrenti, in un espresso capo (IV "motivo) dell'atto introduttivo del giudizio, hanno precisato che si tratta di una concessione di bene demaniale e non una concessione di servizi aeroportuali; tale qualificazione mal si concilia con un'ipotesi che contempli consistenti sviluppi progettuali e di attività, come assumono i ricorrenti, e dequota di fondamento la censura relativa alla mancata sottoposizione alla procedura di verifica dell'impatto ambientale dell'aeroporto;
- il Protocollo d'intesa del 2007 è ricompreso negli atti di gara nella sua interezza, dovendosi ritenere che ENAC ne richieda il rispetto da parte del futuro concessionario;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), Respinge la domanda cautelare.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO